

# **COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**

**Provincia di Bergamo**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI**

- **ACCONCIATORE**
- **ESTETISTA**
- **TATUATORE**
- **APPLICATORE DI PIERCING**

## **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing sul territorio comunale.

2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Possono essere inoltre svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione di unghie.

L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromagnetiche previste nelle tabelle allegate alla L. 4.1.1990 n. 1 ed alla L.R. 15.9.1989 n. 48.

3. Sono escluse dall'attività di estetista e dall'applicazione del presente Regolamento:

- le prestazioni con specifica ed esclusiva finalità terapeutica o di carattere sanitario o di medicina estetica;

- le attività di sauna, idromassaggio, il bagno di vapore, che sono utilizzati all'interno delle palestre in funzione esclusiva di dette strutture quale complemento dell'attività fisica di mantenimento e miglioramento del tono muscolare e senza alcun fine estetico.

4. Non si applica il presente Regolamento nel caso di esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico svolto da acconciatori che si avvalgano direttamente di collaboratori familiari e/o di personale dipendente.

5. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

6. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano (tranne che la foratura dei lobi degli orecchi), allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

## **Art. 2 - Normativa di riferimento**

- Legge 14.2.1963 n. 161 e successive modificazioni;
- legge 7.8.2005, n. 174;
- legge 4.1.1990 n. 1;
- legge regionale 15.09.1989, n. 48;
- legge Regionale 2.2.2007 n. 1;
- legge Regionale 2.4.2007 n. 8;
- legge 2.4.2007 n. 40 di conversione in legge con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007.

## **Art. 3 – Modalità dell'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista.**

1. L'attività di acconciatore e/o di estetista può essere svolta in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali case di cura, ospedali, clubs, palestre, circoli privati, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

L'attività può inoltre essere svolta, al di fuori dei predetti esercizi e luoghi, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, di persone ammalate, di disabili.

2. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante.

3. L'attività di acconciatore e/o di estetista può anche essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

4. Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purchè strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa.

E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

#### **Art. 4 – Requisiti professionali per l'attività di acconciatore.**

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame teorico-pratico previsto. E' fatto salvo quanto indicato nell'art. 3, comma 6, della Legge 17.8.2005 n. 174.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualificazione professionale.

3. Nel caso di impresa gestita in forma di società, la qualificazione professionale deve essere in capo alla maggioranza dei soci nel caso di impresa artigiana, in capo alla persona che assume la direzione nel caso di impresa non artigiana; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato al competente Ufficio di Polizia Amministrativa, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

#### **Art. 5 – Requisiti strutturali e strumentali.**

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in presenza di locali, attrezzature e procedure idonei sotto il profilo igienico-sanitario secondo le vigenti normative.

#### **Art. 6 – Dichiarazione di inizio attività di acconciatore.**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale è subordinata alla presentazione, anche per via telematica, di dichiarazione di inizio attività all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Della dichiarazione è data comunicazione agli uffici dell'ASL competenti.

2. La dichiarazione può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di estetista nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e recapito del soggetto che intende esercitare l'attività;
- generalità del responsabile tecnico;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
- autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove verrà svolta l'attività.

4. Alla comunicazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente e planimetria in duplice copia dei locali utilizzati.
  5. Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
  6. La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ufficio Protocollo del Comune.
  7. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati ad apposita comunicazione da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.
- Alla comunicazione deve essere allegata duplice copia della planimetria dei locali.

#### **Art. 7 – Requisiti professionali, strutturali e strumentali per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'attività di estetista può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame previsto.
2. Nel caso di ditta individuale il possesso della qualificazione professionale è obbligatoriamente previsto per il titolare.
3. Nel caso di impresa in forma societaria, il possesso della qualifica è obbligatoriamente previsto in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.
4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.
5. I requisiti strutturali e strumentali concernono le caratteristiche dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, e devono corrispondere a quelli indicati con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259 e indicati nel Regolamento di igiene.

#### **Art. 8 – Dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'esercizio dell'attività di estetista sul territorio comunale è subordinata alla presentazione, anche per via telematica, di dichiarazione di inizio attività all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Della dichiarazione è data comunicazione agli uffici dell'ASL competenti.

2. La dichiarazione di inizio attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e recapito del soggetto che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
- autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.

4. Alla dichiarazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria in duplice copia dei locali sede dell'attività ed elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.

5. Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

6. La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio.

7. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati ad apposita comunicazione da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio.

Alla comunicazione devono essere allegati copia della planimetria dei locali e l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.

La comunicazione deve contenere l'autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.

### **Art. 9 – Requisiti, comunicazione di inizio attività e divieti per l'effettuazione di trattamenti di tatuaggio e di piercing.**

1. In attesa dell'istituzione di specifici corsi di qualificazione professionale, le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate dai soggetti previa dichiarazione di impegno a sostenere i corsi specifici, come previsto con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259 e D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

L'attività di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee può essere effettuata esclusivamente da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari, come previsto dalle predette deliberazioni della Giunta regionale.

L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.

2. Le attività di tatuaggio e di piercing vanno svolte in ambienti che devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

3. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate a comunicazione di inizio attività da presentarsi, anche per via telematica, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio, che ne trasmette copia all'ASL e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bergamo.

Nella comunicazione il titolare deve dichiarare:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e recapito del soggetto che intende esercitare l'attività;

- precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;

- tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);

- di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale e di impegnarsi al loro rispetto;

- l'impegno a seguire il primo corso professionale specifico per tali attività istituito dalla Regione Lombardia.

4. Alla comunicazione deve essere unita, oltre ad una planimetria dei locali, un'autocertificazione relativa a:

- conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta;

- possesso di specifico attestato conseguito; sino all'istituzione di specifici corsi si applica quanto disposto nel precedente comma 1 in applicazione della D.D.R. 13.3.2003 n. 4259;

- conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

5. L'attività può essere avviata decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

6. L'attività di tatuaggio e di piercing può essere svolta esclusivamente presso la sede dell'attività e non in altri luoghi aperti al pubblico o privati.

### **Art. 10 – Informazione e pubblicità.**

1. Prima di ogni trattamento, l'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare, deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, copia della Circolare Regionale 10.04.2003, n. 14.
2. Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della Circolare Regionale di cui al comma precedente, firmata dall'utente.
3. Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata sull'utente.
4. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.
5. È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.
6. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

### **Art. 11 – Orari ed esposizione tariffe.**

1. Gli orari di apertura delle attività di cui al presente Regolamento (fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura infrasettimanale per gli acconciatori e gli estetisti, ai sensi dell'art. 10 comma 2) del D.L. 31.01.2007, n. 7) e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

2. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

### **Art. 12 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni.**

1. Nel caso di accertata attività di acconciatore, estetista, tatuatore o applicatore di piercing in assenza della dichiarazione o comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 5, 7 e 9, il Comandante del Corpo di Polizia Locale adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.

2. Ove sia accertata, successivamente alla comunicazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Comandante del Corpo di Polizia Locale sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.

3. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione e fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dall'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un

massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

### **Art.13 – Abrogazione di norme.**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 26.02.2008, pubblicata all'Albo comunale il 06.03.2008 e sino al 21.03.2008, divenuta esecutiva il 07.03.2008, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dalla Residenza comunale, addì 02.04.2008

**IL SINDACO**  
(Roberto Legramanti)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Vittorio Fortunato)